

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 231/2001**

- Parte generale
- Codice Etico

We:com



1. PRESENTAZIONE WECOM	7
Presentazione We-Com	8
1.1.1. Elementi caratteristici della Società	8
1.1.2. Società, cenni aziendali e settore di riferimento	8
2. PARTE GENERALE	10
2.1. Introduzione	11
2.1.1. Destinatari della Parte Generale	12
2.1.2. Il Quadro Normativo di Riferimento	12
2.1.2.1. Il Regime di responsabilità amministrativa	12
2.1.2.2. L'adozione del Modello quale esimente.....	20
2.1.3. L'Adozione del Modello da parte di We-Com.....	20
2.1.3.1. Motivazioni per l'adozione del Modello.....	20
2.1.3.2. Obiettivi e finalità del Modello.....	21
2.1.3.3. Predisposizione del Modello	21
2.1.3.4. Strutture e elementi costitutivi del modello.....	22
2.1.3.5. Mappa delle attività aziendali "sensibili"	23
2.1.3.6. Adozione e applicazione del Modello	23
2.2. L' Organismo di Vigilanza	24
2.2.1. Istituzione e revoca dell'Organismo di Vigilanza	24
2.2.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	25
2.2.3. Attività relazionali dell'Organismo di Vigilanza.....	26
2.2.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	27
2.2.5. Strumento di segnalazione: Whistleblowing	27
2.3. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	29
2.4. Formazione e Diffusione del Modello	33
2.4.1. Formazione del personale	33
2.4.2. Informazione a collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi.....	33
2.5. Approvazione, Modifica e Attuazione del Modello	34
2.5.1. Approvazione ed adozione del Modello	34
2.5.2. Modifiche e integrazioni del Modello.....	34
2.5.3. Attuazione del Modello.....	34
3. CODICE ETICO.....	35
3.1. Introduzione	36
3.1.1. Ambito di applicazione e Destinatari	36
3.2. Principi e criteri di condotta generali.....	37
3.2.1. Legalità	37
3.2.2. Lealtà.....	37
3.2.3. Trasparenza	37
3.2.4. Imparzialità	37
3.2.5. Diligenza e professionalità.....	37
3.2.6. Riservatezza delle informazioni	37
3.2.7. Tutela dell'ambiente, della sicurezza e sviluppo sostenibile	37
3.3. Criteri di condotta nelle relazioni con il personale	38
3.3.1. Selezione del personale e costituzione del rapporto di lavoro	38
3.3.2. Politiche di gestione delle risorse umane	38
3.3.3. Valorizzazione delle risorse umane	38
3.3.4. Tutela della privacy	39
3.3.5. Conflitto di interesse	39
3.3.6. Cultura della sicurezza e tutela della salute	39
3.4. Criteri di condotta nei rapporti con i terzi	40
3.4.1. Rapporti con i collaboratori e con i consulenti	40
3.4.2. Rapporti con i clienti.....	40
3.4.3. Rapporti con i fornitori.....	40

3.5. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e gli Organi di Vigilanza.....	42
3.6. Attuazione e controllo del Codice etico.....	43
3.6.1. Attuazione del Codice Etico	43
3.6.2. Sanzioni	43

Definizioni

- ▲ "**We-Com**" o "**Società**" o "**Ente**": We-Com S.r.l.;
- ▲ "**Aree a rischio**": aree di attività aziendale nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- ▲ "**Attività Sensibile**": attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- ▲ "**CCNL**": Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato dalla Società;
- ▲ "**Codice Etico**" o "**Codice**": il Codice Etico adottato da We-Com;
- ▲ "**Consulente/i**": tutti coloro i quali, pur non appartenendo al personale della Società, operano su mandato o in favore o in nome e/o per conto della stessa o collaborino con la Società stessa;
- ▲ "**Destinatari**": gli Organi sociali, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori di We-Com, nonché tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la Società;
- ▲ "**Dipendente**": persona fisica che lavora per We-Com nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato (compresi i dirigenti), parasubordinato o di somministrazione, stagisti di ogni ordine e grado e persona fisica proveniente da altro ente e distaccata presso la Società;
- ▲ "**D.Lgs. 231/2001**" o "**Decreto**": il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*";
- ▲ "**Interesse dell'Ente**": finalità – anche non esclusiva – della condotta illecita (reato presupposto) consistente nel favorire We-Com, da accertarsi *ex ante* e sussistente a prescindere dal conseguimento effettivo dell'obiettivo;
- ▲ "**Linee Guida**": le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 elaborate dalle associazioni di categoria;
- ▲ "**Modello**" o "**Modello Organizzativo 231**" o "**MOG**": il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato da We-Com con atto deliberativo dell'Amministratore unico;
- ▲ "**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**": l'Organismo interno previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato da We-Com, nonché sull'aggiornamento dello stesso;
- ▲ "**Organi sociali**": l'Amministratore unico e l'Assemblea dei soci;

- ▲ “**Pubblica Amministrazione**” o “**PA**”: la Pubblica Amministrazione, intendendosi l’insieme di tutte le funzioni pubbliche (legislative, amministrative o giudiziarie) dello Stato o degli altri enti pubblici e qualunque soggetto (persona fisica o giuridica), anche privato e non necessariamente controllato da un organismo pubblico, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o in qualità di incaricato di un pubblico servizio;
- ▲ “**Reati**”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 (ivi inclusi i reati che vi saranno eventualmente inclusi in futuro nel Decreto);
- ▲ “**Regole e Principi Generali**”: le regole ed i principi generali di cui al presente Modello;
- ▲ “**Soggetti apicali**”: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società (es. Amministratore unico);
- ▲ “**Soggetti subordinati**”: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali;
- ▲ “**Vantaggio dell’Ente**”: risultato positivo, non necessariamente economico, che We-Com ha obiettivamente tratto a prescindere dall’intenzione di chi ha commesso l’illecito e che deve essere accertato *ex post*.



PRESENTAZIONE WECOM

Presentazione We-Com

1.1.1. Elementi caratteristici della Società

Denominazione: **We-Com S.r.l.**

Sede legale: Via Papa Giovanni XXI, 23, 01100 Viterbo VT

Partita IVA - 09170341003

Iscrizione CCIAA Roma - REA RM-1145274

1.1.2. Società, cenni aziendali e settore di riferimento

We-Com è una società di servizi IT con una forte propensione all'innovazione come elemento abilitante al *problem solving ed allo sviluppo applicativo*.

L'offerta dei servizi di We-Com è strutturata su un modello che si sviluppa su due dimensioni.

Quella orizzontale definisce le competenze specialistiche di We-Com nell'ambito di tecnologie consolidate e innovative:

- ▲ *Consulting*
- ▲ *Design & Delivery*
- ▲ *Sviluppo Applicativo*

Quella verticale definisce specifici *Package Services* offerti per soddisfare le esigenze legate alla gestione delle infrastrutture ICT, al fine di offrire una soluzione integrata ed evoluta:

- ▲ *Data Center*
- ▲ *Help Desk*
- ▲ *Software Gestionali*
- ▲ *Software Applicativi*
- ▲ *Siti Web*

We-Com intende essere per i propri Clienti un "Consulente a Valore Aggiunto" in grado di offrire le migliori soluzioni globali ICT a specifici problemi, proponendo soluzioni complete che si estendono dallo studio di fattibilità fino alla realizzazione finale e gestione operativa, e impegnandosi per il conseguimento dei requisiti – e quindi della massima soddisfazione – dei Clienti, nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle informazioni.

L'efficacia, la tempestività e la qualità del portafoglio dei servizi offerti costituiscono il primo obiettivo di We-Com, da raggiungere attraverso l'attenzione a questi aspetti da parte di ogni singolo collaboratore.

Di conseguenza We-Com riconosce nella qualità delle competenze dei propri collaboratori il valore principale su cui fondare la società e s'impegna a realizzare piani di formazione per il personale.

Per garantire una continua rispondenza ai bisogni espressi dai propri Clienti in fatto di servizi, agli aspetti relativi alla tutela ambientale e della sicurezza delle informazioni, **We-Com** applica sistemi di gestione conformi agli standard internazionali ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001, garantendo la revisione periodica e il miglioramento continuo di tutti i processi aziendali e servizi erogati.

We-Com ha infatti ottenuto e mantenuto, tra le altre, le seguenti **certificazioni** di cui alle norme internazionali ISO di riferimento:

- ▲ ISO 27001 – Sicurezza informatica
- ▲ ISO 9001 - Qualità
- ▲ ISO 14001 - Ambiente

Pertanto, **We-Com**, in coerenza con l'impegno sempre profuso nella creazione e nel mantenimento di un sistema di *governance* caratterizzato da elevati standard etici e da un'efficiente gestione dell'attività aziendale, ha ritenuto di importanza strategica avviare l'implementazione del **Modello di organizzazione, gestione e controllo 231** in coerenza con il Decreto, nonché con le Linee guida e le *best practices* internazionali di riferimento. Il sistema di controllo così delineato si integra con i sistemi di gestione vigenti e con il sistema procedurale e organizzativo interno della Società in ottica di riduzione dei rischi reato previsti dal Decreto.

PARTE GENERALE

2.1. Introduzione

Il presente Modello è stato realizzato in attuazione del D.Lgs. 231/2001, che istituisce, in accordo con alcune convenzioni internazionali¹, la responsabilità amministrativa a carico degli enti per taluni reati commessi nell'interesse o vantaggio degli stessi.

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito.

Il Decreto, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti")², la cui natura può dirsi propriamente penale - per alcuni specifici reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi da:

- ▲ persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "soggetti apicali");
- ▲ persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. "soggetti subordinati").

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

Tale responsabilità si colloca tra il sistema amministrativo e il sistema penale, introducendo così nell'ordinamento giuridico un vero e proprio "*tertium genus*" di responsabilità che si fonda sui principi cardine di quest'ultimo, sia sul piano processuale che sul piano sostanziale, rilevando i principi di legalità - con tutti i suoi corollari, ovvero riserva di legge, irretroattività, tassatività, divieto di analogia ed offensività - ed il principio di colpevolezza.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria (applicata per quote, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille ed il cui importo va da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di euro 1.549,37) nonché la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, provvisoria (da tre mesi a due anni) o definitiva, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi per un periodo che può andare da tre mesi a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per

¹ L'Italia, con il D.Lgs. 231/01, ha dato attuazione alla Legge delega 29 settembre 2000, n. 300, che ratifica ed esegue diversi atti internazionali, elaborati in base al Trattato dell'Unione Europea, tra i quali:

- ▲ la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995);
- ▲ la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- ▲ la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

In relazione alla ratifica delle convenzioni sopra citate (per lo più elaborate in base all'art. K.3 del Trattato dell'Unione europea), la Legge 300/2000 conteneva la delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica: disciplina necessaria in quanto, fra gli obblighi convenzionali assunti dall'Italia vi era, anche, l'introduzione di una responsabilità degli enti collettivi.

² Enti anche privi di personalità giuridica, con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e degli enti pubblici non economici.

la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

2.1.1. Destinatari della Parte Generale

Sono destinatari (di seguito i "*Destinatari*") della presente Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 di We-Com e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- ▲ l'Amministratore unico e i Dirigenti della Società (cosiddetti '*soggetti apicali*');
- ▲ i Dipendenti della Società (cosiddetti '*soggetti interni sottoposti ad altrui direzione*' ovvero '*soggetti sottoposti*').

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Generale, i seguenti soggetti esterni:

- ▲ i Collaboratori, i Consulenti, gli Agenti e i Rappresentanti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili;
- ▲ i Fornitori e i Partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di *joint-venture*) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili.
- ▲ A tal fine viene inserita nei contratti/accordi/ordini di acquisto, ove possibile e in considerazione della tipologia della controparte, una clausola contrattuale del seguente tenore:
- ▲ "Con l'accettazione del presente contratto/accordo/ordine il cliente/fornitore dichiara di aver preso visione del Codice etico e della Parte generale del Modello Organizzativo adottato da We-Com ai sensi del D.Lgs. 231/01, disponibili sul sito istituzionale della Società.
- ▲ I comportamenti in contrasto con i principi e le previsioni ivi sanciti potranno determinare la risoluzione del contratto/accordo/ordine da parte di We-Com mediante semplice comunicazione scritta, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno."

2.1.2. Il Quadro Normativo di Riferimento

2.1.2.1. Il Regime di responsabilità amministrativa

Il sistema della responsabilità amministrativa degli Enti, delineato dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, si articola sui seguenti capisaldi.

Anzitutto, la responsabilità sorge per connessione con la realizzazione di un reato, compreso tra quelli tassativamente indicati dal legislatore (*cd. reati presupposto*), da parte di una persona fisica che sia legata all'Ente da un rapporto funzionale, il quale potrà essere di rappresentanza o di subordinazione, senza che però sia necessaria la sua identificazione.

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli enti, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione e, precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.).

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso art. 25-*bis*, i seguenti ulteriori reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto il successivo art. 25-*ter*, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei seguenti reati societari, modificati dallo stesso Decreto n. 61/2002.

- false comunicazioni (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625, 2° comma cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote o della controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sul Consiglio Generale (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

Le Leggi n. 7 del 2003 e n. 228 del 2003 hanno introdotto nel Decreto, rispettivamente gli articoli 25-*quater* e 25-*quinqües*, che estendono la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla commissione dei reati con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*) e ai delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqües*).

Tali articoli sono stati modificati dalla Legge 9 gennaio 2006 n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" e dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" introducendo i reati previsti nei rispettivi titoli.

Inoltre, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha attuato la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (testo in vigore dal 29 dicembre 2007) introducendo nel novero dei

reati del D. Lgs. 231/01 anche la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.

La Legge n. 123/2007 ha introdotto la responsabilità delle persone giuridiche anche per i reati di natura colposa connessi ad omicidio o lesioni personali gravi e gravissime in violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, come previsti dagli artt. 589 e 599 del codice penale. Tali disposizioni sono state ribadite dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08 e smi (il cosiddetto "testo unico" della sicurezza sul lavoro).

Il 27 febbraio 2008 è stato approvato il disegno di legge che introduce nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24-*bis* intitolato "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

Ancora, la L. n. 94/2009, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha previsto l'inserimento nel D. Lgs. 231/2001, dell'articolo 24-*ter* delitti di criminalità organizzata, ovvero: delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs 286/1998 (Art. 416, sesto comma c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-*bis* c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-*ter* c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.); associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90), associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.); delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p). Infine, l'art. 24-*ter* stabilisce che se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati precedentemente indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Ed ancora il D.L. 305/2001, convertito con la L. 409/2001, ha inserito l'art 25-*bis* del D.Lgs. 231/01 (Falsità), successivamente modificato dalla Legge 99/2009 che ha, a sua volta, inserito nel medesimo Decreto l'art 25-*bis.1* - Delitti contro l'industria e il commercio - e l'art. 25-*nonies* - Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore.

Da ultimo, con la Legge 3 agosto 2009, n. 116 è stato inserito nel Decreto il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-*bis* c.p.).

Con il D.Lgs. n. 121, del 7 luglio 2011, rubricato: "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", è stato introdotto nel Decreto l'art. 25-*undecies* relativo ai reati ambientali ed all'inquinamento provocato dalle navi.

Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta degli Enti, inserendo nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-*duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (Articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Successivamente, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012 la Legge 6.11.2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

L'articolo 1, comma 77 della legge recita: "Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 25: 1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità»; 2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»; b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote".

La Legge n. 39/2014 ha inserito il reato di "Adescamento dei minorenni", art. 609-*undecies* c.p. ed il D.Lgs n. 24/2014 ha modificato gli artt. 600 e 601 c.p.

La Legge 15 dicembre 2014 n.186 (in Gazz. Uff., 17 dicembre 2014, n. 292) - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, ha introdotto il reato di autoriciclaggio (Articolo 25-*octies* D.Lgs.

231/01).

La Legge n. 43 del 17/04/2015 concernente misure urgenti per il contrasto al terrorismo ha modificato i reati di Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.) e di Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quinquies c.p.) nonché l'art. 47 del D. Lgs. 231/07 prevedendo che l'UIF trasmetta alla DIA ed al Nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza, che ne informano il Procuratore Generale, le segnalazioni di operazioni sospette da essa ricevute (e non archiviate), corredate da una relazione tecnica qualora siano attinenti anche al terrorismo oltre che alla criminalità organizzata.

La Legge 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nel codice penale il nuovo Titolo VI-*bis* – Dei delitti contro l'ambiente - e, successivamente la Legge 27 maggio 2015 n. 69 ha introdotto nuove disposizioni in materia di delitti contro la P.A., associazione mafiosa e falso in bilancio.

È in vigore dal 4 novembre 2016 la Legge 199/2016, che ha apportato modifiche all'art. 603-*bis* c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) disponendone l'inserimento tra i reati presupposto della responsabilità degli enti collettivi ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Il D.Lgs. n. 38/17 ha modificato la corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e introdotto l'art. 2635-*bis* c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati).

Il nuovo Codice Antimafia, L. 161/17 ha modificato l'art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/01, inserendo le fattispecie di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D.Lgs. 286/98.

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", ha inasprito le sanzioni previste per i reati contro la PA, modificando gli artt. 2635 e 2635-*bis* c.c. ed ha introdotto nel novero dei reati presupposto il traffico di influenze illecite, art. 346-*bis* c.p., a sua volta modificato dalla Legge in questione.

La Legge n. 39/2019 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive che ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-*quaterdecies* "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Il D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, ha introdotto l'art. 25-*quinquiesdecies* D.Lgs. 231/01 (Reati tributari).

L'articolo 1, comma 11-bis, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133 ha modificato l'art. 24-*bis* D.Lgs. 231/2001 (Sicurezza nazionale cibernetica).

Il D.Lgs. 75/2020 attuativo della direttiva PIF 2017/1371, ha modificato l'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto (Frodi IVA a danno dell'UE) nonché l'art. 24 dello stesso (inserendo la frode nelle pubbliche forniture, la frode in agricoltura e modificando gli artt. 316-*ter* e 640 c.p.), nonché l'art. 25 (inserendo il peculato e l'abuso d'ufficio) e ha inserito l'art. 25-*sexiesdecies* (Contrabbando).

Pertanto, le **categorie di reati** attualmente contemplate dal D.Lgs. 231/01 risultano essere le seguenti:

- 1. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio – artt. 24 e 25 del Decreto:** malversazione a danno dello stato (art. 316-*bis* c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.); concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.); corruzione di un incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322-*bis* c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p., limitatamente agli interessi finanziari UE); traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.); peculato (art. 314 c.p., limitatamente agli interessi finanziari UE), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p., limitatamente agli interessi finanziari UE), truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.); frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art.

356 c.p.), frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. della L. 23/12/1986, n. 898).

2. **Reati societari – art. 25-ter del Decreto:** false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); fatti di lieve entità (2621-bis c.c.); false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); falso in prospetto (art. 2623 c.c. - abrogato), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c. - abrogato); impedito controllo (art. 2625 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (2627 c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.); aggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
3. **Reati contro la fede pubblica – art. 25-bis del Decreto:** falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (454 c.p.); spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); parificazione delle carte di pubblico credito alle monete (art. 458 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
4. **Reati finanziari (abuso di mercato) – art. 25-sexies del Decreto:** abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF e art. 187-bis TUF); manipolazione del mercato (art. 185 TUF e art. 187-ter TUF).
5. **Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico – art. 25-quater del Decreto:** tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale, dalle leggi speciali o che comunque siano stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.
6. **Reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale – art. 25-quater1 e quinquies del Decreto:** pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.), riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600-bis c.p., così come modificato dalla Legge 1 ottobre 2012 n. 172 di ratifica della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale); pornografia minorile (art. 600-ter c.p., così come modificato dalla Legge 1 ottobre 2012 n. 172 di ratifica della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazioni di schiavi (art. 602 c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p., così come modificato dalla Legge 29 ottobre 2016 n. 199).

7. **Reati transnazionali - L. 146/2006:** associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* DPR 23 gennaio 1973, n. 43); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.); impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.); traffico di migranti (art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D.lg. 286/1998); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
8. **Delitti contro il patrimonio (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) – art. 25-*octies* del Decreto:** ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.); impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.); autoriciclaggio (art. 648-*ter1* c.p.).
9. **Reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – art. 25-*septies* del Decreto:** omicidio colposo (art. 589 c.p.); lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, co. 3, c.p.).
10. **Delitti informatici e Cybersecurity – art. 24-*bis* del Decreto e D.L. 21 settembre 2019, n. 105:** accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.) e danneggiamento di sistemi informatici o telematici (artt. 635-*quater* c.p.); fatti diretti al danneggiamento e/o danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di pubblica utilità (artt. 635-*ter* e 635-*quinquies* c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.c.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.); falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.); violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, come modificato dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133).
11. **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore – art. 25-*novies* del Decreto:** messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941 co. 1, lett. a-*bis*); reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. 633/1941 co. 3); abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis*, co. 1 della L. 633/1941); riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis*, co. 2 della L. 633/1941); abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o

parte di essa (art. 171-*ter* L. 633/1941); mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* L. 633/1941); Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* L. 633/1941).

- 12. Delitti di criminalità organizzata – art. 24-*ter* del Decreto:** associazione per delinquere (art. 416 c.p. comprensivo della modifica apportata dalla Legge 1° ottobre 2012 n. 172 di ratifica della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale), ad eccezione del sesto comma); associazione a delinquere finalizzata (art. 416, co. 6, c.p.): i) alla riduzione o al mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.); ii) alla tratta di persone (art. 601 c.p.); iii) all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); iv) reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D.Lgs. 286/1998; associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.) - vedi Legge 110/1975).
- 13. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 25-*decies* del Decreto:** induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).
- 14. Delitti contro l'industria e il commercio – art. 25-*bis.1* del Decreto:** turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).
- 15. Reati ambientali – art. 25-*undecies* del Decreto e D.Lgs. 152/06:** uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.); distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.); superamento dei limiti negli scarichi idrici di sostanze inquinanti, specie se pericolose (art. 137 c.3/5 D.Lgs. 152/06); scarico non autorizzato di sostanze pericolose in fogna o in corpi idrici superficiali (art. 137 c.2/5 D.Lgs. 152/06); scarico di sostanze vietate dalle navi e dagli aerei in mare (art. 137 c.13 D.Lgs. 152/06); attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 c.1 D.Lgs. 152/06); realizzazione di discarica non autorizzata, deposito temporaneo dei rifiuti sanitari nel luogo di produzione (art. 256 c.3/6 D.Lgs. 152/06); attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256 co. 5 D.Lgs. 152/06); omessa bonifica dei siti inquinati (art. 257 c.1 D.Lgs. 152/06); infedele indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati analitici che accompagnano i rifiuti (Art. 258 co. 4 D.Lgs. 152/06); traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 D.Lgs. 152/06); attività organizzate per il traffico di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/06); infedele indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati analitici che accompagnano il trasporto nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI (art. 260-*bis* co. 6 D.Lgs. 152/06); omesso accompagnamento del rifiuto per mezzo della scheda SISTRI da parte del Trasportatore o accompagnamento con scheda fraudolentemente alterata (art. 260-*bis* co. 7/8 D.Lgs. 152/06); immissione in aria di inquinanti oltre i limiti di legge violando le prescrizioni di norma e di autorizzazione per le emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5 D.Lgs. 152/06); mancata cessazione nell'uso delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3, L. 549/93); inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, D.Lgs. 202/2007); inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8, D.Lgs. 202/2007); commercio illecito di

specie animali o vegetali in estinzione (artt. 1, 2, 3-*bis* e 6 L. 150/1992); Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.); Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.); Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-*sexies* c.p.); Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.); Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.).

- 16. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - art. 25-*duodecies* del Decreto:** Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, D.Lgs. 286/1998); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. 286/1998).
- 17. Razzismo e xenofobia - art. 25-*terdecies* del Decreto:** Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-*bis* c.p.)
- 18. Frodi sportive - art. 25-*quaterdecies* del Decreto:** Frode in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989), esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 4, L. 401/1989).
- 19. Reati Tributari** introdotti recentemente dalla L. 157/2019 e, successivamente, modificati con il citato D.Lgs. 75/2020, nel catalogo dei reati di cui al Decreto 231 mediante inserimento dell'**art. 25-*quingiesdecies* del Decreto**, che attribuisce agli enti una responsabilità diretta per la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, di alcuni reati tributari contemplati nel D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205"; si tratta dei seguenti reati previsti nel D.Lgs. 74/00: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), delitto di dichiarazione infedele (art. 4), delitto di omessa dichiarazione (art. 5), Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), delitto di indebita compensazione (art. 10-*quater*), Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). Ai soli fini di maggiore chiarezza espositiva, si precisa che non sono attualmente compresi nel novero dei reati presupposto 231 i seguenti ulteriori reati tributari (ancorché previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), dei quali pertanto risponde soltanto la persona fisica: Tentativo (art. 6), Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 9), Omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-*bis*), Omesso versamento di IVA (art. 10-*ter*).
- 20. Contrabbando** – da ultimo inserito nel Decreto, ad opera del D.Lgs. 75/2020, con il nuovo **art. 25-*sexiesdecies* del Decreto** - tutti i delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (es. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali – art. 282, Contrabbando nel movimento marittimo delle merci – art. 284, Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea – art. 285, ecc.).

Lo scenario *supra* descritto risulta peraltro destinato ad evolversi e potrà comportare, in caso di inserimento/modifica di reati presupposto da parte del legislatore, l'aggiornamento tempestivo del Modello Organizzativo 231 di We-Com.

Si specifica, altresì, come Confindustria abbia predisposto proprie Linee Guida (approvate il 7 marzo 2002 e successivamente più volte aggiornate di cui l'ultima versione, approvata dal Ministero di Giustizia, del mese di giugno 2021) che, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01, costituiscono il codice di comportamento sulla cui base possono essere adottati i Modelli di organizzazione, gestione e controllo - previsti e disciplinati dal Decreto - degli Enti aderenti a Confindustria.

Pertanto, **We-Com** si è ispirata alle Linee Guida predisposte da Confindustria, così come recentemente aggiornate, nella predisposizione del presente Modello, fermo restando taluni

scostamenti adottati per tenere adeguatamente conto delle specificità della *mission* e della realtà concreta della Società.

2.1.2.2. L'adozione del Modello quale esimente

La norma prevede una specifica forma di esonero laddove l'Ente dimostri di aver posto in essere un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati (precetto) vigilando con continuità sul suo funzionamento, sulla sua efficacia e aggiornandolo in funzione dell'evoluzione.

Detti Modelli di organizzazione, gestione e controllo, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- ▲ individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- ▲ prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- ▲ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- ▲ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- ▲ introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, la Società non risponde se prova che:

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. è stato affidato a un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento;
- c. i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine ai Modelli.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la Società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora la Società, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

2.1.3. L'Adozione del Modello da parte di We-Com

2.1.3.1. Motivazioni per l'adozione del Modello

We-Com ha provveduto alla realizzazione e all'adozione del Modello per assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti.

We-Com è infatti convinta che l'adozione del Modello costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per suo conto, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalle diverse normative di riferimento.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello non sia prevista dalla legge come obbligatoria, la Società ha avviato un progetto di analisi che è stato effettuato nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001 e smi, ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la propria

capacità di gestione dei processi aziendali, limitando il rischio di commissione dei reati presupposto in ottica di incremento della legalità e dell'eticità dei comportamenti aziendali.

2.1.3.2. Obiettivi e finalità del Modello

Scopo del Modello è implementare un sistema organico che prevenga la commissione di reati e di illeciti con la finalità di determinare in tutti coloro che operano per We-Com la consapevolezza di poter incorrere, a fronte di comportamenti scorretti, in sanzioni penali e/o amministrative.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, ci si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ▲ determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società nell'ambito di attività sensibili (intese come attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti ed anche nei confronti dell'Ente;
- ▲ ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali l'Ente intende attenersi nell'esercizio dell'attività;
- ▲ consentire alla Società, grazie ad un'azione di un costante controllo ed un'attenta vigilanza monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari ai propri Modelli.

2.1.3.3. Predisposizione del Modello

Con riferimento alle tematiche individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali sviluppati nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- ▲ mappatura dettagliata delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- ▲ analisi dei rischi potenziali per ciascuna attività sensibile, con riguardo alle potenziali modalità attuative degli illeciti;
- ▲ valutazione del sistema di controlli preventivi alla commissione di illeciti e, se necessario, definizione o adeguamento delle misure previste.

Ai fini della predisposizione del **Modello di We-Com**, si è dunque proceduto:

- ▲ ad identificare le attività cosiddette sensibili, attraverso il preventivo esame della documentazione (organigrammi, poteri, mansionari, disposizioni e comunicazioni organizzative) e interviste con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività della Società (ovvero con i responsabili e referenti delle diverse funzioni). L'analisi è stata preordinata all'identificazione e alla valutazione del concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei reati presupposti. Allo stesso tempo si è proceduto a valutare i presidi di controllo, anche preventivi, in essere e le eventuali criticità da sottoporre a successivo miglioramento;
- ▲ a disegnare ed implementare le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto, nonché ai fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- ▲ a definire i protocolli di controllo nei casi in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente; in tal senso si sono dunque definiti protocolli di decisione e di attuazione delle decisioni che costituiscono allegati e parte integrante del presente Modello.

Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Si è quindi proceduto ad effettuare la ricognizione e la valutazione dell'efficacia dei sistemi di organizzazione, gestione e controllo già esistenti in We-Com ed utilizzati all'interno della Società, nonché a codificare, ove necessario in documenti scritti, le prassi aziendali in corso, finalizzate

alla prevenzione di condotte illecite individuate dal D.Lgs. 231/01.

Al termine di un processo di codifica delle prassi di organizzazione, gestione e controllo esistenti nonché di aggiornamento delle procedure/regole di comportamento aziendali, We-Com ha individuato le procedure riferibili al Modello, le ha raccolte in appositi documenti conservati internamente, portando gli stessi di volta in volta a conoscenza dei Destinatari e comunque a disposizione degli stessi anche attraverso la pubblicazione nella intranet aziendale.

Le procedure/regole di comportamento/protocolli di controllo riconducibili al Modello si integrano, evidentemente, con le altre linee guida organizzative, con gli organigrammi, gli ordini di servizio, il sistema di attribuzione di poteri – in quanto funzionali al Modello - già utilizzati o operanti nell'ambito di We-Com.

2.1.3.4. Strutture e elementi costitutivi del modello

Il Modello, la cui presente "Parte Generale" ne costituisce il documento descrittivo, è un sistema normativo interno finalizzato a garantire la formazione, l'attuazione e il controllo delle decisioni dell'Ente in relazione ai rischi/reati da prevenire, formato dai seguenti "strumenti":

1. un **Codice Etico** (che fissa le linee di orientamento generali, i principi e i doveri di comportamento dei Destinatari);
2. la "**Parte Speciale**" del presente Modello predisposta per le diverse tipologie di reato applicabili all'Ente, che, in considerazione del loro particolare contenuto possono essere suscettibili di periodici aggiornamenti;
3. un **sistema di procedure formalizzate**, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché volte a garantire la documentazione e/o verifica delle operazioni in dette aree;
4. un **sistema di deleghe e poteri aziendali** che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione dei processi aziendali di formazione e di attuazione delle decisioni. In tal senso gli ulteriori documenti aziendali fondamentali che rappresentano un riferimento per il Modello sono:
 - Organigramma aziendale;
 - Deleghe, poteri, ordini di servizio, mandati e verbali degli Organi sociali;
 - Contratti di servizio.

Si precisa che dall'analisi condotta è stata ritenuta remota la possibilità di concreta realizzazione dei seguenti reati presupposto:

- ▲ falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- ▲ reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine interno ed internazionale;
- ▲ razzismo e xenofobia;
- ▲ abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (L.18.04.05, n. 62);
- ▲ pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- ▲ reati "transnazionali" di cui alla L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 10;
- ▲ delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998 (Art. 416, sesto comma c.p.);
- ▲ sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
- ▲ associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90);
- ▲ delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.);
- ▲ frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- ▲ frodi IVA a danno della UE;
- ▲ frode in agricoltura;
- ▲ contrabbando.

2.1.3.5. Mappa delle attività aziendali "sensibili"

Per quanto sopra esposto sono state individuate, in base alle valutazioni sulla natura dei rischi presunti, le principali aree e le relative attività da sottoporre ad analisi per le finalità previste dal Decreto.

L'attività di mappatura, riportata dettagliatamente *in incipit* alla Parte Speciale del presente Modello, ha consentito l'individuazione delle principali fattispecie di potenziale rischio/reato e delle possibili modalità di realizzazione delle stesse, nell'ambito delle principali attività aziendali identificate come "sensibili".

Sulla base dell'analisi dei rischi sono state pertanto sviluppate **9 Parti Speciali**:

- ▲ **Parte Speciale A** – è riferita alle fattispecie di reato previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia i reati realizzabili nei confronti della Pubblica amministrazione dell'Autorità giudiziaria
- ▲ **Parte Speciale B** – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies, ossia i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- ▲ **Parte Speciale C** – è riferita alle fattispecie relative ai reati societari e tributari
- ▲ **Parte Speciale D** – è riferita alle fattispecie relative ai reati contro l'industria ed il commercio
- ▲ **Parte Speciale E** – è riferita alle fattispecie relative ai delitti informatici, cybersecurity e reati contro il diritto d'autore
- ▲ **Parte Speciale F** – è riferita ad una fattispecie relativa di reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- ▲ **Parte Speciale G** – è riferita ai reati ambientali
- ▲ **Parte Speciale H** – è riferita al reato di cui all'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"
- ▲ **Parte Speciale I** – è riferita al reato di cui all'art. 25-quinquies "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"

2.1.3.6. Adozione e applicazione del Modello

L'adozione del Modello è attuata dall'**Amministratore unico di We-Com** tramite apposito atto deliberativo.

Il Modello è stato deliberato in prima applicazione con delibera del 14 giugno 2023 con la quale, tra l'altro, è stato nominato un Organismo *ad hoc*, denominato *Organismo di Vigilanza*, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello stesso e del codice Etico, nonché di curare la predisposizione delle procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento (*cf.* punto 3.2).

L'applicazione del Modello ed i controlli sulla sua efficacia vengono effettuati dall'AU e dall'Organismo di Vigilanza.

2.2. L' Organismo di Vigilanza

2.2.1. Istituzione e revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa, come disciplinata dall'art. 6, co. 1, lett. b) e d) del D.Lgs. 231/01, prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo interno dell'Ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello) sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

In base alle previsioni del Decreto l'Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli, nonché di proporle l'aggiornamento è stato individuato un Organismo di Vigilanza in forma collegiale/monocratica dotato dei requisiti e delle caratteristiche indicate dalle Linee Guida di Confindustria e dalla giurisprudenza recente in materia. Applicando i principi e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV.

L'Organismo di Vigilanza è nominato direttamente dall'Amministratore unico della Società, deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ed ha le conoscenze e capacità tecniche necessarie allo svolgimento dei compiti che gli sono attribuiti.

Le Linee Guida di Confindustria e la Relazione di accompagnamento al D.Lgs. 231/01 suggeriscono che si tratti di un organismo interno caratterizzato dai seguenti requisiti:

- i. autonomia;
- ii. indipendenza;
- iii. professionalità;
- iv. continuità di azione.

La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi vengono, di volta in volta, accertate dall'AU sia preventivamente alla nomina sia durante tutto il periodo in cui resta in carica. Il venir meno dei predetti requisiti in costanza di mandato determina la decadenza dell'incarico.

L'Organismo di Vigilanza risponde del proprio operato direttamente all'Amministratore unico e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza di giudizio nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

L'Organismo provvede a disciplinare le regole per il proprio funzionamento (qualora ritenga di dover ampliare e meglio documentare quelle già ricomprese all'interno del presente Modello) formalizzandole in apposito regolamento ("*Regolamento dell'Organismo di Vigilanza*" – cfr. punto 3.3).

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, sono attribuiti dall'AU i poteri d'iniziativa e di controllo e le prerogative necessari allo svolgimento dell'attività di Vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché all'aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del Decreto.

Inoltre, ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, l'Amministratore unico, tenuto conto anche delle attività dell'Organismo di Vigilanza, attribuisce allo stesso un *budget* di spesa annuale per lo svolgimento dell'attività che esso potrà utilizzare in piena autonomia gestionale. Detto *budget* sarà di volta in volta aggiornato a seconda delle specifiche esigenze che si verranno a determinare a cura dell'Organismo di Vigilanza. Eventuali necessità di superamento del *budget* determinati da specifiche esigenze saranno comunicate dall'Organismo di Vigilanza all'AU per approvazione.

L'Organismo di Vigilanza, valutata periodicamente la sua adeguatezza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, propone all'AU le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al suo ottimale funzionamento nel rispetto della normativa vigente.

L'Organismo di Vigilanza si può valere ordinariamente delle strutture e uffici della Società per l'espletamento delle sue funzioni di vigilanza e controllo e, laddove necessario, del supporto di altre funzioni aziendali (quali, ad esempio, il RSPP), ovvero di consulenti esterni, nei limiti del *budget* assegnato.

Al fine di tutelare l'OdV dal rischio di una sua rimozione ingiustificata e allo scopo di garantirne la stabilità, l'eventuale revoca potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante una specifica delibera dell'Amministratore unico, a seguito di informativa all'Assemblea dei Soci.

A tale proposito, per "giusta causa" dovrà intendersi, con riferimento al componente OdV, uno dei seguenti casi:

- a. interdizione, inabilitazione, fallimento;
- b. condanna, anche non definitiva, o l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento") per uno dei reati previsti dal Decreto, ovvero la condanna ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 o ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- c. grave infermità, che renda il componente dell'OdV non idoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- d. dimissioni o licenziamento (membri interni) per motivi non attinenti l'esercizio della funzione di componente dell'OdV, ovvero l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, di indipendenza e di continuità di azione che sono propri dell'OdV;
- e. grave inadempimento dei doveri connessi alla carica ed imposti dal Modello o dal relativo Regolamento;
- f. omessa o insufficiente vigilanza" sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, risultante da una sentenza di condanna della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, passata in giudicato, ovvero da procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento"; in questi casi, prima della sentenza di condanna o di patteggiamento, l'AU può disporre cautelativamente la sospensione, in via cautelare, dell'OdV, o di un suo singolo componente, cui l'omessa o insufficiente vigilanza di cui sopra risulti espressamente imputata.

In caso di decadenza o di sospensione dell'OdV, l'Amministratore unico provvede immediatamente alla nomina di un nuovo OdV.

2.2.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono conferite le seguenti attribuzioni conformemente alle previsioni normative e come indicato dalle Linee Guida di Confindustria:

- 1.** verificare l'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei soggetti interessati, segnalando le eventuali inadempienze e i settori che risultano più a rischio, in considerazione delle violazioni verificatesi;
- 2.** verificare l'efficienza ed efficacia del Modello nel prevenire gli illeciti di cui al D.Lgs. 231/01;
- 3.** segnalare all'Amministratore unico eventuali necessità od opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso, anche in relazione a mutate condizioni aziendali;
- 4.** segnalare all'Amministratore unico, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Ente.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- ▲ elaborare ed implementare un programma di verifiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;
- ▲ verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura;
- ▲ effettuare le attività di controllo sul funzionamento del Modello Organizzativo, anche tramite le funzioni interne e/o esterne individuate;
- ▲ effettuare verifiche mirate su situazioni ritenute particolarmente a rischio;
- ▲ verificare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello, nonché del livello di conoscenza dello stesso;
- ▲ raccogliere tutte le informazioni in merito ad eventuali violazioni delle prescrizioni contemplate dal modello ed effettuare le eventuali conseguenti indagini;

- ▲ porre in essere o proporre agli Organi sociali e al *management*, in funzione delle relative competenze, le azioni correttive necessarie per migliorare l'efficacia del Modello;
- ▲ raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- ▲ monitorare l'adeguatezza del Sistema sanzionatorio previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello;
- ▲ coordinarsi con le funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- ▲ promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti od aggiornamenti;
- ▲ svolgere attività di reporting nei confronti degli Organi sociali.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di:

- ▲ emanare/aggiornare il Regolamento dell'OdV e/o ulteriori disposizioni intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza stesso (qualora ritenga di dover precisare o meglio dettagliare le disposizioni contenute nel presente Modello);
- ▲ accedere ad ogni e qualsiasi documento rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto;
- ▲ avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, d'intesa con l'AU, dell'ausilio di soggetti interni od esterni all'Ente, cui demandare lo svolgimento delle attività operative di verifica;
- ▲ procedere in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità ad atti di verifica riguardo l'applicazione del Modello;
- ▲ chiedere ed ottenere che i responsabili delle funzioni aziendali e, ove necessario, l'Amministratore unico, nonché i collaboratori, i consulenti, ecc, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per il monitoraggio delle varie attività aziendali che rilevino ai sensi del Modello, o per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

L'operato dell'Organismo di Vigilanza non può essere sindacato da nessun altro organismo o struttura, ad eccezione dell'AU, che ha il compito di vigilare sull'adeguatezza degli interventi dell'Organismo.

L'Organismo di Vigilanza, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta intervenute nonché all'accertamento dell'esistenza di nuove aree di attività a rischio, evidenzia alle funzioni aziendali competenti l'opportunità che la Società proceda ai relativi adeguamenti ed aggiornamenti del Modello.

L'Organismo di Vigilanza verifica, attraverso attività di *follow-up*, che le eventuali azioni correttive raccomandate vengano intraprese dalle funzioni aziendali competenti.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello, i Destinatari possono rivolgersi all'OdV per i chiarimenti opportuni.

2.2.3. Attività relazionali dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Vertice della Società di:

- ▲ relazionare periodicamente sull'andamento del Modello, predisponendo, almeno annualmente, una relazione scritta sull'attività svolta, sulle criticità emerse e sulle azioni correttive intraprese o da intraprendere;
- ▲ comunicare puntualmente, in caso di segnalazioni pervenute di violazioni del Modello ex D.Lgs. 231/2001 garantendo l'anonimato dei segnalanti;
- ▲ comunicare annualmente il programma delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli.

L'Organismo di Vigilanza può essere consultato in qualsiasi momento all'Amministratore unico, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche o, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su propria iniziativa gli Organi sociali.

2.2.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato dal *management* sugli aspetti che possono esporre la Società al rischio correlato alla potenziale commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini dell'Ente nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la stessa, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, fermi restando i flussi informativi descritti nella Parte Speciale del presente Modello, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- ▲ provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- ▲ richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- ▲ rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- ▲ notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- ▲ aggiornamento del sistema di deleghe e poteri;
- ▲ eventuali comunicazioni della Società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel Sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio;
- ▲ comunicazioni specifiche in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla Parte Speciale del Modello.

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.

2.2.5. Strumento di segnalazione: Whistleblowing

Il Whistleblowing è un fondamentale strumento di compliance aziendale, tramite il quale i dipendenti oppure terze parti (per esempio un fornitore o un cliente) di un'azienda possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività.

Il Whistleblower è colui che suona il fischiotto e che quindi segnala una irregolarità.

Il software che utilizza We-Com per assolvere alle richieste in materia è Globaleaks. GlobaLeaks è un software libero a supporto del whistleblowing anonimo.

GlobaLeaks utilizza i Tor Onion Services al fine di garantire l'anonimato del segnalante.

Quando una segnalazione viene effettuata i dati vengono cifrati e resi disponibili ai soli riceventi (l'Organo di Vigilanza). La piattaforma non memorizza alcun dato in modo permanente e ogni informazione ricevuta viene cancellata secondo rigorosa policy di data retention.

Per inviare una segnalazione, recarsi all'indirizzo della piattaforma di Whistleblowing (anticorruzione.we-com.it). Il sistema potrebbe chiedere di visitare la pagina con il browser Tor. In tal caso, visitare la pagina <https://www.torproject.org/download/> e scaricare il browser per la propria piattaforma. Il sistema indica anche il link necessario per raggiungere la piattaforma

in modo anonimo:

esempio: **67crvlfry53xvpculkqitmuqlgrr7lchwpldjljgjhixhp377hytpid.onion**

Attenzione
 È caldamente consigliato di visitare questo sito utilizzando l'applicazione chiamata Tor Browser che tutela il tuo anonimato.
 Scarica il Tor Browser
 Poi, una volta installato, copia ed incolla il seguente indirizzo all'interno del Tor Browser: **67crvlfry53xvpculkqitmuqlgrr7lchwpldjljgjhixhp377hytpid.onion**



Anticorruzione Rieti

Segnalazioni disabilitate

Ti stai connettendo a questo nodo in maniera non anonima, ed esso supporta solo trasmissioni anonime

Una volta autorizzati è necessario cliccare su invia segnalazione.

Compilare i campi in ogni parte obbligatoria e inviare con l'apposito pulsante. Alla fine della procedura verrà visualizzato un codice numerico, valido sia come ricevuta sia come chiave per la consultazione postuma della segnalazione.

GLOBALEAKS Esci

Anticorruzione Rieti

Grazie. La tua segnalazione è andata a buon fine. Cercheremo di risponderti quanto prima.

Memorizza la tua ricevuta per la segnalazione.

8044 5363 9861 8628

Usa la ricevuta di 16 cifre per ritornare e vedere eventuali messaggi che ti avremo inviato o se pensi che ci sia altro che avresti dovuto allegare.

Vedi la tua segnalazione

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

2.3. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Articolo 1 - Composizione dell'Organismo di Vigilanza

In conformità a quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01 è costituito l'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") della We-Com, come funzione interna alla Società, dotata di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.

L'Organismo si compone di uno/due membro/i, individuato e nominato dall'AU.

L'OdV resta in carica per un periodo di tre esercizi, il suo mandato scade alla data fissata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Le funzioni di componente dell'OdV non sono in alcuna misura delegabili.

Articolo 2 - Requisiti soggettivi - etici dei membri dell'OdV

L'Organismo deve possedere requisiti etici e morali, nonché una professionalità tecnico scientifica riconosciuta e comprovata da titoli di studio e/o esperienza lavorativa di livello adeguato all'importanza ed alla responsabilità dell'incarico ricevuto.

Articolo 2 – Funzione e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- ▲ sull'effettività e sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi sociali, dei Consulenti e di tutti i Destinatari nella misura in cui è richiesta a ciascuno;
- ▲ sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- ▲ sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.
- ▲ A tal fine, all'OdV sono, altresì, affidati i compiti di:
 - predisporre per l'adozione e supervisionare le procedure di controllo previste dal Modello;
 - condurre ricognizioni sull'attività ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
 - effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio reato (Processi e Attività Sensibili), i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto agli Organi sociali;
 - coordinarsi con il *management* per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
 - coordinarsi con la funzione incaricata per la definizione dei programmi di formazione per il personale affinché siano pertinenti ai ruoli ed alle responsabilità del personale da formare e per la definizione del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/01;
 - qualora previsto, predisporre ed aggiornare con continuità, in collaborazione con la funzione a ciò preposta, l'Intranet contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello;
 - monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
 - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV trasmesse o tenute a sua disposizione;

- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal *management*: a) sugli aspetti dell'attività che possono esporre l'ente al rischio di commissione di uno dei reati presupposto; b) sui rapporti con i Consulenti che operano per conto dell'ente nell'ambito di Operazioni Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie dell'ente;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per valutare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni dell'ente interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (es. per l'esame dei contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole standard dirette a garantire l'ente dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei Reati, per l'applicazione di sanzioni disciplinari, ecc.).

Articolo 3 – Pianificazione delle attività

Nel rispetto delle funzioni indicate all'art. 2) l'OdV, in totale autonomia, nella pianificazione delle proprie attività definisce di volta in volta i criteri di selezione ed i programmi di verifica relativamente alle operazioni e/o ai processi da analizzare, per quelle attività e/o aree cosiddette "a rischio reato". Tale pianificazione dovrà essere documentata da apposito verbale da redigersi per ciascun esercizio e in cui sarà individuato il calendario delle verifiche.

L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

- ▲ disporre di mezzi finanziari adeguati per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello;
- ▲ essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore;
- ▲ essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

Articolo 4 - Compito di informazione degli Organi sociali

L'OdV riferisce, in merito all'attuazione del modello e al suo sviluppo:

- ▲ in via continuativa, per iscritto e/o mediante apposita casella *e-mail*, all'Amministratore unico a seguito di eventuali segnalazioni ricevute da parte dei destinatari del Modello Organizzativo o eventuali lacune particolarmente gravi riscontrate nelle operazioni di verifica;
- ▲ almeno annualmente all'Amministratore unico, in occasione della data di approvazione del progetto di bilancio sullo stato di attuazione del Modello, evidenziando le attività di verifica e di controllo compiute, l'esito di dette attività, le eventuali lacune del Modello emerse, i suggerimenti per le eventuali azioni da intraprendere; in tale occasione, di norma, presenta altresì il programma annuale delle verifiche predisposto per l'anno successivo.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dall'Amministratore unico ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dall'Amministratore unico e dagli altri Organi sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

L'OdV predispone, annualmente, un programma di attività previsto per l'anno successivo.

Articolo 5 – Autonomia di spesa

L'OdV, per ogni esercizio, richiede un *budget* di spesa per l'esecuzione della propria attività che deve essere deliberato, insieme al consuntivo delle spese dell'anno precedente, dall'Amministratore unico.

L'OdV delibera in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del *budget* approvato e rimanda a chi dotato dei poteri di firma per sottoscrivere i relativi impegni, fatta salva la possibile e straordinaria acquisizione di servizi di tipo riservato, che verranno gestite con l'AU.

In caso di richiesta di spese eccedenti il *budget* approvato, l'OdV dovrà essere specificatamente autorizzato dall'Amministratore unico dell'ente nei limiti delle deleghe e poteri, ovvero direttamente dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 6 – Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutte la documentazione concernente l'attività svolta dell'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata nel rispetto della normativa sui dati personali, per un periodo di almeno 10 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio (cartaceo e/o informatico), il cui accesso è consentito esclusivamente all'OdV.

Articolo 7 – Cause di rinuncia

Nel caso in cui intenda rinunciare all'incarico, l'OdV deve darne comunicazione all'AU con congruo anticipo che provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

Articolo 8 – Revoca dell'Organismo di Vigilanza

La revoca dell'OdV, possibile per giusta causa, è atto dall'Amministratore unico della Società.

A tale proposito, per "**giusta causa**" di revoca dell'Organismo di Vigilanza dovrà intendersi:

- a. l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dalle sedute dell'OdV per un periodo superiore a sei mesi;
- b. le dimissioni o la revoca del componente cui è affidata la funzione dell'Organismo di Vigilanza per motivi non attinenti l'esercizio della funzione dell'Organismo di Vigilanza, o l'attribuzione allo stesso di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- c. un grave inadempimento dei doveri propri del componente dell'Organismo di Vigilanza, quale - a titolo meramente esemplificativo - l'omessa redazione del *report* annuale dell'attività svolta all'AU;
- d. l'omessa o insufficiente vigilanza da parte del componente dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D. Lgs. 231/01, risultante da una sentenza di condanna dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/01, passata in giudicato, ovvero da procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. L'Amministratore unico potrà altresì disporre cautelativamente la sospensione dei poteri del componente dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un componente dell'Organismo di Vigilanza *ad interim*, in attesa che la suddetta sentenza passi in giudicato.

Allo stesso modo, costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza:

1. l'avvenuta condanna per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01;

ovvero:

2. l'avvenuta condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Anche nell'ipotesi di cui al precedente *punto 2*, l'Amministratore unico potrà disporre la

sospensione dei poteri del componente dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un componente dell'Organismo di Vigilanza *ad interim*, in attesa che la sentenza passi in giudicato.

2.4. Formazione e Diffusione del Modello

2.4.1. Formazione del personale

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, è stato definito uno specifico piano di comunicazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso previsti nonché delle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili. Tale piano è gestito dalle competenti funzioni aziendali che si coordinano con l'Organismo di Vigilanza.

L'attività formativa è articolata in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari nonché al livello di rischio dell'area di attività o del processo in cui gli stessi operano.

L'attività di formazione è obbligatoria ed è adeguatamente documentata. L'Organismo di Vigilanza controlla che sia garantito un costante aggiornamento dei corsi di formazione in funzione delle mutate esigenze normative ed operative e vigila sull'effettiva fruizione dei medesimi.

Con specifico riferimento ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sarà cura dei Soggetti Delegati, in collaborazione con il RSPP, predisporre i necessari corsi di aggiornamento e di addestramento previsti dalla legge, nonché corsi di formazione per specifici ruoli/funzioni in materia di sicurezza.

2.4.2. Informazione a collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi

Ai soggetti esterni all'ente (agenti, fornitori, collaboratori, consulenti, ecc.) sono fornite, da parte dei responsabili delle funzioni aziendali aventi contatti e rapporti con gli stessi (funzioni committenti), apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate dalla Società in conformità al Modello e al Codice Etico. Tale informativa si estende altresì alle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice Etico ovvero alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Laddove possibile, nei testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

2.5. Approvazione, Modifica e Attuazione del Modello

2.5.1. Approvazione ed adozione del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione dell'Amministratore unico. È pertanto rimessa a quest'ultima la responsabilità di approvare ed adottare, mediante apposita delibera, il Modello. Il Modello è stato adottato con delibera dell'Amministratore unico di We-Com in data 14 giugno 2023

2.5.2. Modifiche e integrazioni del Modello

Le successive modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello, finalizzate a consentire la continua rispondenza dello stesso alle eventuali successive prescrizioni del Decreto, sono anch'esse rimesse alla competenza dell'Amministratore unico. Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- ▲ inserimento di ulteriori Parti Speciali;
- ▲ modifiche di alcune parti del presente documento;
- ▲ modifica/integrazione del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- ▲ modifica/integrazione del Sistema Disciplinare.

È riconosciuta all'Amministratore unico la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale al presente documento, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza, nonché apportare eventuali modifiche e integrazioni nelle Parti Speciali.

2.5.3. Attuazione del Modello

È compito dell'Amministratore unico, provvedere all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso.

Per l'individuazione di tali azioni, l'AU si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

L'Amministratore unico deve altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento delle aree di attività "sensibili" e delle Parti Speciali del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro.

Infine, l'efficace e concreta attuazione del Modello adottato è garantita:

- ▲ dai responsabili delle varie strutture organizzative (direzioni, funzioni, unità organizzative) della Società in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte;
- ▲ dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree "sensibili".

CODICE ETICO

3.1. Introduzione

We-Com ha promosso ed attuato al proprio interno e nello svolgimento della propria attività la sensibilità verso l'etica nei comportamenti e nell'attività lavorativa, considerando la correttezza nelle relazioni interne ed esterne criterio fondamentale al quale uniformare ogni azione.

Tali principi sono contenuti nel presente Codice Etico (di seguito "*Codice Etico*" o "*Codice*") del quale la Società, come sino ad oggi avvenuto, da un lato auspica la spontanea condivisione, adesione e diffusione e, dall'altro lato, ne esige l'osservanza e l'applicazione da parte di ogni individuo che operi per conto di essa o che venga in contatto con la stessa, prevedendo altresì l'applicazione di sanzioni disciplinari e contrattuali per le eventuali violazioni.

Il **Codice Etico** è dunque un insieme di principi e linee guida che sono pensate per ispirare le attività aziendali ed orientare il comportamento non solo dei suoi dipendenti, ma anche di tutti coloro con i quali l'Organizzazione entra in contatto nel corso della sua attività, con l'obiettivo di far sì che ad efficienza ed affidabilità si accompagni anche una condotta etica.

3.1.1. Ambito di applicazione e Destinatari

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico sono vincolanti per gli Organi sociali, per tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con la Società ("*Dipendenti*") e per tutti coloro che operano per essa, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa (a titolo esemplificativo, Consulenti, Agenti, Intermediari e Lavoratori a progetto, collettivamente di seguito anche "*Collaboratori*"), ossia i *Destinatari*.

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative ed il comportamento che il dipendente o il collaboratore è tenuto ad osservare.

La Società si impegna a richiedere a tutti coloro che agiscono per essa stessa (*partners*, fornitori) il mantenimento di una condotta in linea con i principi generali del presente Codice Etico, a tal fine diffondendone il contenuto a quanti entrino in relazione con la medesima.

L'Organizzazione considera l'osservanza delle norme e delle previsioni contenute nel Codice Etico parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali derivanti, per i dipendenti, dai rapporti di lavoro subordinato anche ai sensi dell'articolo 2104 del codice civile, e, per i collaboratori non subordinati, dai rispettivi regolamenti contrattuali. La violazione delle suddette norme costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione, con ogni conseguenza di legge o di contratto.

3.2. Principi e criteri di condotta generali

L'ente nello svolgimento della propria attività si ispira ai principi etici di seguito enunciati, dei quali richiede l'osservanza da parte dei soggetti coinvolti in detta attività.

3.2.1. Legalità

Tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto della normativa vigente, del Codice Etico e delle norme interne aziendali; in nessun caso il perseguimento dell'interesse dell'Ente può giustificare un operato non conforme alle stesse.

3.2.2. Lealtà

Tutte le attività, interne ed esterne, devono essere improntate alla massima lealtà ed integrità, operando con senso di responsabilità, in buona fede, stabilendo rapporti corretti, nonché tendendo alla valorizzazione e salvaguardia del patrimonio aziendale.

3.2.3. Trasparenza

Tutte le azioni e le relazioni devono essere effettuate garantendo correttezza, completezza, accuratezza, uniformità e tempestività dell'informazione.

3.2.4. Imparzialità

La Società, nelle relazioni sia interne che esterne, evita qualsiasi forma di discriminazione basata su età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche e sindacali e credenze religiose.

3.2.5. Diligenza e professionalità

L'Amministratore unico e Dipendenti svolgono diligentemente le proprie prestazioni professionali, operando nell'interesse dell'ente e perseguendo obiettivi di efficacia ed efficienza.

3.2.6. Riservatezza delle informazioni

Nell'ambito dello svolgimento della propria attività, la Società assicura la riservatezza dei dati personali e delle informazioni riservate di cui viene in possesso.

Le informazioni acquisite dai dipendenti e collaboratori appartengono all'ente medesimo e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione.

É obbligo di ogni Destinatario assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

La Società si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti ed ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni esterne, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai dipendenti durante il loro lavoro appartengono all'ente e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore. Il trattamento dei dati acquisiti deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.

3.2.7. Tutela dell'ambiente, della sicurezza e sviluppo sostenibile

L'ambiente è un bene primario che la Società si impegna a salvaguardare. Le attività sono gestite nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione e di tutela dell'ambiente.

I Dipendenti, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e di terzi.

3.3. Criteri di condotta nelle relazioni con il personale

We-Com riconosce il valore delle risorse umane, attraverso la tutela della loro integrità fisica e morale e favorendo un continuo accrescimento delle competenze tecniche e professionali.

I Dipendenti interagiscono fra loro evitando ogni discriminazione in base ad età, stato di salute, sesso, religione, razza, opinioni politiche e culturali e tenendo una condotta improntata al rispetto della buona educazione.

Le relazioni tra i Dipendenti sono improntate al rispetto della persona in quanto tale e dell'attività da essa svolta all'interno dell'organizzazione.

L'ente non tollera richieste o minacce volte a indurre le persone ad agire contro la legge o contro il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali o personali di ciascuno.

Essa, assicura ai propri dipendenti condizioni di lavoro sicure, salubri e tutela l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori.

L'Ente adotta e mantiene adeguati sistemi di gestione volti a identificare, prevenire e reagire a possibili situazioni di rischio, per garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale.

3.3.1. Selezione del personale e costituzione del rapporto di lavoro

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze specifiche dell'ente, nel rispetto dei principi dell'imparzialità e delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Nel momento in cui inizia la collaborazione, il dipendente/collaboratore deve ricevere esaurienti informazioni riguardo alle caratteristiche delle mansioni e della funzione, agli elementi normativi e retributivi ed alle normative e comportamenti per la gestione dei rischi connessi alla salute personale. Tutto il personale deve essere assunto con regolare contratto di lavoro secondo quanto previsto dagli obblighi di legge.

We-Com non assume dipendenti pubblici, pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, ovvero loro stretti familiari, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali con la Società negli ultimi 3 anni. Al contempo, sono oggetto di tracciatura e informativa all'Organismo di Vigilanza tutti i candidati a posizioni lavorative presso la Società di soggetti impiegati, al momento della candidatura, presso committenti pubblici della stessa.

3.3.2. Politiche di gestione delle risorse umane

E' proibita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle persone.

Tutte le decisioni prese nell'ambito della gestione e dello sviluppo delle risorse umane, anche per l'accesso a ruoli o incarichi diversi, sono basate su considerazioni di profili di merito e/o corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dalle risorse.

Nella gestione dei rapporti gerarchici l'autorità è esercitata con equità e correttezza, evitandone ogni abuso. Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali e qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico.

3.3.3. Valorizzazione delle risorse umane

Le risorse umane sono valorizzate pienamente mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire il loro sviluppo e la loro crescita. Le funzioni competenti, e tutti i responsabili rispetto ai propri collaboratori, devono pertanto:

- ▲ selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i dipendenti o collaboratori senza discriminazione alcuna;
- ▲ creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche personali non possano dare luogo a discriminazioni;
- ▲ adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa a un dipendente o collaboratore.

3.3.4. Tutela della privacy

La *privacy* dei dipendenti, dei collaboratori è tutelata nel rispetto della normativa di riferimento, anche attraverso standard operativi che specificano le informazioni ricevute e le relative modalità di trattamento e di conservazione. Viene esclusa ogni indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e la vita privata delle persone.

3.3.5. Conflitto di interesse

Ogni dipendente/collaboratore della Società è tenuto ad evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi dell'ente o che possano interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'ente in linea con gli aspetti tecnici della professione svolta e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico. Deve, inoltre, astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni o da opportunità d'affari delle quali è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interessi deve essere tempestivamente comunicata da ogni dipendente/collaboratore al responsabile del lavoro/cliente e all'Organismo di Vigilanza. In particolare, tutti i dipendenti e collaboratori dell'ente sono tenuti ad evitare conflitti di interessi tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura dell'ente.

3.3.6. Cultura della sicurezza e tutela della salute

We-Com si impegna a promuovere e diffondere la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza della gestione dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili e preservando, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori.

Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute, sicurezza e ambiente, nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni.

Ciascun Destinatario deve porre la massima attenzione nello svolgimento della propria attività, osservando strettamente tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite, per evitare ogni possibile rischio per sé e per i propri collaboratori e colleghi.

La responsabilità di ciascun Destinatario nei confronti dei propri collaboratori e colleghi impone la massima cura per la prevenzione di rischi di infortunio a tutela della sicurezza propria ed altrui. Ogni Destinatario deve attenersi alle istruzioni ed alle direttive fornite dai soggetti ai quali l'ente ha delegato l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza.

3.4. Criteri di condotta nei rapporti con i terzi

3.4.1. Rapporti con i collaboratori e con i consulenti

Nell'ambito delle relazioni con i Collaboratori e i Consulenti, i Destinatari sono tenuti a:

- ▲ valutare attentamente l'opportunità di ricorrere alle prestazioni dei collaboratori esterni;
- ▲ selezionare controparti di adeguata qualificazione professionale e reputazione;
- ▲ instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto e franco in linea con le migliori consuetudini commerciali;
- ▲ ottenere la cooperazione dei Collaboratori e Consulenti nell'assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità della prestazione e costo;
- ▲ esigere l'applicazione delle condizioni contrattualmente previste;
- ▲ richiedere ai Collaboratori di attenersi ai principi del presente Codice Etico e includere nei contratti apposita previsione;
- ▲ operare nell'ambito della normativa vigente e richiederne il puntuale rispetto.

We-Com non contrattualizza come Collaboratori o dipendenti, soggetti che siano/siano stati dipendenti pubblici, pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, ovvero loro stretti familiari, e che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali con la Società negli ultimi 3 anni.

Comportamenti contrari ai principi espressi nel Codice Etico possono essere, dall'Ente, considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.

3.4.2. Rapporti con i clienti

Nell'ambito delle relazioni con imprese e lavoratori, l'Amministratore unico, Dipendenti e Collaboratori sono tenuti a:

- ▲ sviluppare e mantenere con essi favorevoli e durature relazioni, improntate alla massima efficienza, collaborazione e cortesia;
- ▲ rispettare impegni ed obblighi assunti nei loro confronti;
- ▲ fornire informazioni accurate, complete, veritiere e tempestive;
- ▲ elaborare comunicazioni ispirate a criteri di semplicità, chiarezza e completezza.
- ▲ richiedere agli stessi di attenersi ai principi del presente Codice Etico e includere nei contratti apposita previsione;
- ▲ operare nell'ambito della normativa vigente e richiederne il puntuale rispetto.

3.4.3. Rapporti con i fornitori

Le relazioni con i fornitori sono improntate alla ricerca di un giusto vantaggio competitivo, alla concessione delle pari opportunità per i soggetti coinvolti, alla lealtà, all'imparzialità e al riconoscimento della professionalità e competenza dell'interlocutore,

We-Com si impegna a richiedere ai propri fornitori e ai propri collaboratori esterni il rispetto di principi comportamentali corrispondenti ai propri, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per la nascita o la continuazione di un rapporto d'affari. A tal fine I fornitori sono informati dell'esistenza del Codice Etico e dei relativi impegni prevedendo nei singoli contratti apposite clausole.

La scelta dei fornitori e l'acquisto di beni e servizi sono effettuati dalle apposite funzioni in base a valutazioni obiettive circa competenze, competitività, qualità e prezzo.

I fornitori sono tenuti a:

- ▲ instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto e franco in linea con le migliori consuetudini commerciali;
- ▲ assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità, costo e tempi di

- consegna;
- ▲ rispettare le condizioni contrattualmente previste;
 - ▲ attenersi ai principi del presente Codice Etico;
 - ▲ operare nell'ambito della normativa vigente in materia contrattuale, contributiva, di sicurezza e igiene del lavoro e di tutela ambientale;
 - ▲ non utilizzare, nell'espletamento della propria attività, manodopera infantile o di persone non consenzienti.

3.5. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e gli Organi di Vigilanza

Per Pubblica Amministrazione si deve intendere l'accezione più ampia che comprende tutti quei soggetti che possono essere qualificati tali in base alla vigente legislazione ed alle correnti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.

A titolo esemplificativo, nel concetto di Pubblica Amministrazione rientrano pubblici funzionari intesi quali organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti ed incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di autorità garanti e di vigilanza, di enti pubblici a livello internazionale, statale, locale, nonché di enti privati incaricati di pubblico servizio, concessionari di lavori pubblici o di pubblici servizi ed in generale soggetti privati assoggettati a disciplina pubblicistica.

Le relazioni con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione dell'ente.

L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti con i soggetti summenzionati sono riservate esclusivamente alle funzioni a ciò preposte ed al personale autorizzato, nel rispetto delle procedure interne.

Nell'ambito dei rapporti con tali soggetti i Destinatari si astengono dall'offrire, anche per interposta persona, denaro o altra utilità al funzionario pubblico coinvolto, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati e dal ricercare o instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza con l'obiettivo di condizionarne, direttamente o indirettamente, l'attività.

We-Com ricusa ogni comportamento che possa essere interpretato come promessa o offerta di pagamenti, beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio.

Omaggi o regalie sono consentiti solo qualora di modico valore (*ie.* inferiori a 100 euro) e, comunque, se non possano essere in alcun modo interpretati come strumento per ricevere favori illegittimi, e sempre previa esplicita autorizzazione dall'Amministratore unico.

Qualsiasi dipendente che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni che configurino simile fattispecie, deve immediatamente riferire all'OdV, preposto alla vigilanza sull'applicazione del Codice Etico, se dipendente, ovvero al proprio referente, se soggetto terzo.

3.6. Attuazione e controllo del Codice etico

3.6.1. Attuazione del Codice Etico

L'applicazione ed il rispetto del Codice Etico sono monitorati dall'Organismo di Vigilanza che promuove altresì le iniziative per la diffusione della conoscenza e comprensione dello stesso, in collaborazione con l'Amministratore unico della Società.

Qualsiasi violazione del Codice può essere in qualunque momento segnalata all'Organismo di Vigilanza che si impegna ad assicurare la segretezza dell'identità del segnalante e i contenuti della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge.

Le segnalazioni, al pari di ogni altra violazione del Codice rilevata in seguito ad altra attività di accertamento, sono tempestivamente valutate dall'Organismo di Vigilanza per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

3.6.2. Sanzioni

Fermo restando quanto previsto dal CCNL applicabile alla We-Com e quanto disciplinato dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio vigente, per i dipendenti l'osservanza delle norme del Codice Etico costituisce parte essenziale delle proprie obbligazioni contrattuali. Pertanto, l'eventuale violazione costituisce inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare e comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari proporzionati in relazione alla gravità o recidività o al grado della colpa, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro ed al risarcimento dei danni.

Le disposizioni del presente Codice si applicano anche ai prestatori di lavoro temporaneo che sono tenuti a rispettarne i precetti. Le violazioni sono sanzionate con provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti dai rispettivi enti di somministrazione del lavoro.

Relativamente all'Amministratore unico, la violazione delle norme del Codice può comportare l'adozione, da parte dell'Assemblea dei Soci, di provvedimenti proporzionati in relazione alla gravità o recidività o al grado della colpa, sino alla revoca del mandato per giusta causa da proporre a delibera dell'Assemblea dei Soci.

La violazione del Codice da parte dei fornitori, collaboratori, consulenti esterni e da altri Destinatari diversi dai soggetti sopra menzionati, viene considerata come fatto grave, tale da determinare nel caso in cui tale rapporto sia regolato da un contratto, la risoluzione del contratto, nel rispetto della legge e del contratto e fermi restando il diritto al risarcimento del danno e la possibilità che venga instaurato un giudizio penale nei casi in cui si configuri un'ipotesi di reato.